

INTRODUZIONE

Art. 1 – Costituzione degli Organi Collegiali

La Comunità scolastica dell' **Istituto "Suore Benedettine della Provvidenza"** per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastico – educative della Scuola, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislatura scolastica italiana con particolare riferimento alla *legge 62/2000 sulle scuole paritarie*, istituisce il Consiglio d'Istituto, la cui attività è regolata dal presente Statuto.

A tal fine, si stabilisce la costituzione di un *unico Consiglio* per le scuole presenti nell'Istituto, cioè *Scuole dell'Infanzia e Primaria*. Oltre a tale Consiglio si articoleranno anche i seguenti organi collegiali: *consigli di classe e collegio dei docenti*.

Art. 2 – Finalità istituzionali

Data la particolare fisionomia dell'Istituto, gestito dall'Ente Religioso "Suore Benedettine della Provvidenza" e le sue specifiche finalità istituzionali secondo quanto esposto nello *specifico Progetto Educativo*, che viene assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'Istituto. Al suddetto Ente Gestore spettano in definitiva il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

CAPITOLO I CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 3 – Composizione

Il Consiglio d'Istituto (C.I.) è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie:

- *Ente Gestore*: un rappresentante da esso designato
- *Dirigenza scolastica*: il Dirigente di ogni tipo di scuola presente nell'ambito del C.I.
- *Insegnanti*: sei
- *Genitori*: sei

L'appartenenza ai rispettivi settori (Infanzia e Primaria) dei docenti e dei genitori è *condizione essenziale* per l'elezione a membro del C.I., ma non per la permanenza in esso, che perdura anche se essi nel corso del triennio dovessero mutare settore; in caso, però, di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro (cessazione del servizio scolastico (docenti) o di frequenza dell'alunno (genitori), si procederà alla sua sostituzione preferendo un membro del settore eventualmente privo di rappresentanti, secondo quanto prescritto dall'art, 6, comma 2.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C.I. a *titolo consultivo* gli *specialisti* che operano in modo continuativo nella Scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento, ed anche altri *esperti esterni*, a giudizio del Presidente o dietro richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

Art. 4 – Attribuzioni

Il C.I., fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha *potere deliberante* per quanto concerne l'*organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola*.

In particolare:

- *elegge* nella prima seduta tra i Genitori il *Presidente e il Vice-Presidente* a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza.
- *definisce* gli indirizzi generali per le attività delle scuole funzionanti nel proprio ambito sulla base delle finalità fondamentali del Progetto Educativo;
- *adotta* il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento in materia di autonomia (DPR.275/99);
- *dispone* l'adattamento del *calendario scolastico* alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia;
- *promuove* contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99 – reti di scuole);
- *promuove* la partecipazione dell' Istituto ad *attività* culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- *regola* forme e modalità per lo svolgimento di *iniziative* assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto;
- *propone* all'Amministrazione dell'Istituto indicazioni per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi, multimediali e le dotazioni librerie;
- *indica*, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe ed *esprime parere* sull'andamento generale dell'Istituto.

Art. 5 – Funzioni del Presidente

Il Presidente del C.I. elegge tra i membri del Consiglio stesso un *segretario*, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni consiliari e di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del Consiglio, come previsto dall'art. 7.

Spetta al Presidente *convocare e presiedere* le riunioni del C.I., stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli. Spetta anche al Presidente *rappresentare il Consiglio presso l'Ente Gestore*, gli altri organi collegiali, presso le autorità e presso qualsiasi terzo.

Egli, secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al *Vice-Presidente*, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni.

Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza, il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 6 – Durata in carica del C.I.

Il Consiglio d'Istituto dura in carica *tre anni* ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I Consiglieri, che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno *sostituiti* dal rappresentante di categoria e di settore, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive, da tenersi possibilmente insieme alle elezioni annuali per i Consigli di Classe.

Art. 7 – Convocazioni. ordini del giorno, riunioni, delibere

Il C.I. dovrà riunirsi almeno *due volte* al quadrimestre, nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

La data e l'ora di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la *convocazione* almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche "ad horam" e con qualsiasi mezzo.

Le proposte per l' "*ordine del giorno*" per le riunioni devono essere presentate al Presidente, almeno 8 giorni prima della riunione. Il Presidente invierà l'elenco completo dell' "*ordine del giorno*" ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione. Copia della convocazione e del relativo "ordine del giorno" dovrà essere affisso nello stesso termine nell'apposito albo della Scuola.

Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo deve essere trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e la stessa percentuale di rappresentanza delle categorie di Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti.

Le *deliberazioni* del C.I., per estratto, vengono pubblicate nell'apposito albo della Scuola, comunicate all'Ente Gestore, ai rappresentanti di Classe dei Genitori degli alunni ed esposte nella sala dei Professori.

Le *deliberazioni* del C.I. sono adottate a *maggioranza* dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La *votazione* è *segreta* quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente, Vice-Presidente ed ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

Art. 8 – Riunione congiunta dei vari Organi Collegiali

Su convocazione del rappresentante dell'Ente Gestore, dopo preventivo accordo col Presidente del C.I., possono aver luogo riunioni congiunte dei vari Organi Collegiali, per i seguenti motivi:

- esame di approvazione di *modifiche* allo statuto, in base all'art.24;
- discussione e decisione su *problemi* di comune interesse riguardanti aspetti fondamentali della vita dell'Istituto.

Lo svolgimento di tali riunioni congiunte avviene in analogia con quanto previsto per le riunioni del Consiglio d'Istituto, sotto la Presidenza del rappresentante dell'Ente Gestore, il quale dovrà designare in apertura di riunione un *segretario* per la stesura del verbale.

CAPITOLO II CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 9 – Composizione

I Consigli di Classe sono presieduti dal Dirigente o, dietro sua delega, dal Vice – Dirigente o da un docente membro del Consiglio stesso.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Classe sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

Art. – Competenze

I Consigli di Classe si riuniscono almeno due volte al quadrimestre in ore non coincidenti con l'orario scolastico col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, alla adozione dei libri di testo e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

I Consigli di Classe possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle classi (programmi di studi, disciplina, rendimento della classe) e proporre eventuali soluzioni agli organi competenti.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla *valutazione* periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe con la sola diretta partecipazione dei docenti.

CAPITOLO III COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 11 - Composizioni e riunioni

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente, operante nei singoli indirizzi o gradi di scuola: Infanzia, Primaria. E' presieduto dal Dirigente.

Esercita le funzioni di *Segretario* un docente, designato dal Dirigente; redige il verbale di ogni riunione.

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta al quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 12 – Competenze

Il Collegio dei Docenti:

- *ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto*. In particolare elabora il *Piano dell'Offerta Formativa* sulla base degli indirizzi generali definiti dal C.I.;
- *cura la programmazione dell'azione educativa* anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabilito dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento

garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo;

- *formula proposte* al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal C.I. e della normativa vigente sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
- *valuta periodicamente l'andamento* complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- *provvede all'adozione dei libri di testo*, sentito il Consiglio di Classe
- *adotta e promuove iniziative di sperimentazione* in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica
- *promuove iniziative di aggiornamento* dei docenti dell'Istituto;
- *elegge i suoi rappresentanti* nel Consiglio d'Istituto, con votazione segreta;
- *elegge i docenti incaricati di collaborare col Dirigente* nella seguente misura: uno per la Scuola dell'Infanzia e uno per la Scuola Primaria;
- *esamina*, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psicopedagogici e di orientamento.

Nell'adottare le proprie *deliberazioni* il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe.

CAPITOLO IV ASSEMBLEA DEI GENITORI

Art. 13 – Assemblee dei Genitori

I Genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Le Assemblee dei Genitori possono essere di *Classe o d'Istituto*.

I rappresentanti di Classe e d'Istituto costituiscono il *Comitato dei Genitori* dell'Istituto, che è presieduto dal Genitore eletto Presidente del C.I.

Le Assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse, devono essere concordati di volta in volta col Dirigente.

L'*Assemblea di Classe* è convocata su richiesta dei genitori rappresentanti di classe o del 30% dei genitori della classe.

L'*Assemblea d'Istituto* è convocata su richiesta del Comitato dei Genitori o del 20% dei genitori del plesso, sentito il Rappresentante dell'Ente Gestore.

Il Dirigente autorizza la convocazione ed i promotori ne danno comunicazione a tutti i genitori almeno 5 giorni prima mediante convocazione scritta, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'*Assemblea di Classe* è *presieduta* da uno dei genitori rappresentanti di classe.

L'*Assemblea d'Istituto* è *presieduta* dal Presidente del Consiglio d'Istituto, affiancato da un Segretario, scelto in seno al Comitato dei Genitori.

All'*Assemblea di Classe* e d'Istituto possono partecipare il Dirigente e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

Possono aver luogo anche, su convocazione del Dirigente, assemblee dei genitori di classe e d'Istituto, con l'eventuale partecipazione dei docenti e degli alunni, per l'esame di problemi riguardanti o specifiche classi o l'andamento generale didattico e formativo dell'Istituto.

Art. 14 – Conclusioni delle Assemblee

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un breve *verbale* con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.

I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Istituto nell'apposito settore riservato agli Organi Collegiali.

Le conclusioni delle assemblee dei genitori possono essere comunicate al Consiglio d'Istituto.

CAPITOLO V ESERCIZIO DEL VOTO – NORME COMUNI

Art. 15 – Elettorato

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previste dal presente "Statuto", spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti, non docenti, genitori.

L'appartenenza a diversi gradi di scuola conferisce il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito di ciascun tipo di scuola. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.

Per ogni tipo di scuola viene formata, per ciascuna categoria, una lista unica con i nomi di tutti i candidati, disposti in ordine d'alfabeto. Per il personale non docente vale l'art.16).

Art. 16 – Candidature

Per il Consiglio d'Istituto:

- *personale docente*: tutti i docenti godono del diritto di voce passiva;
- *genitori*: l'elettorato passivo spetta a tutti i genitori (padre e madre o a coloro che esercitano la potestà parentale), che presentino la propria candidatura.

Per la rappresentanza di classe tutti i genitori godono di voce passiva nell'ambito delle rispettive classi di appartenenza. I genitori esercitano tale diritto di voto per ogni classe frequentata dai rispettivi figli.

Art. 17 – Svolgimento delle elezioni

Le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto vengono fissate dall'apposita Commissione Elettorale, nominata dal Dirigente in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.

Art. 18 – Interpretazione, integrazione e modificabilità dello "Statuto".

In caso di dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente Statuto o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è il Consiglio d'Istituto.

Il presente "Statuto" può essere modificato solo quando ne facciano richiesta almeno 1/5 degli elettori fra genitori e docenti o 1/5 dei membri del Consiglio d'Istituto. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Rappresentante dell'Ente Gestore con l'indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella nuova, accompagnata da una breve motivazione della richiesta.

Il Rappresentante dell'Ente Gestore invia copia della richiesta a tutti i membri del Consiglio d'Istituto, i quali esprimeranno il loro parere in una successiva riunione congiunta, passando poi ai voti per l'approvazione o il rigetto della richiesta di modifica.

Art. 19 – Vigore del presente "Statuto"

Il presente "Statuto", discusso ed approvato dai rappresentanti delle varie componenti della Comunità scolastica, è entrato in vigore nell'anno scolastico 2001 – 2002.

Ogni tre anni ne è stato confermato il testo dal nuovo Consiglio di Istituto. che potrebbe apportare interventi di integrazione.